

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°25/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che in una giornata compresa nel periodo dal 22 al 24 maggio 2014 avranno luogo presso l'area di parcheggio antistante il Magazzino n°26 del Porto Vecchio delle riprese video per uno spot pubblicitario per la casa automobilistica Mercedes;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 12 maggio 2014 dalla Produzione Cinematografica Bas Production d.o.o., tesa ad ottenere l'utilizzo delle suddette aree demaniali per la realizzazione delle riprese del predetto video pubblicitario;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T.12-2014;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime del comprensorio del Porto Vecchio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n°12-2014, che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **nel periodo dal 22 al 24 maggio 2014:**

- a) viene consentito l'accesso e il transito veicolare e pedonale ai mezzi ed al personale della Produzione cinematografica Bas Production d.o.o. e della sua organizzazione;
- b) viene consentito l'accesso e il transito veicolare ai mezzi della Produzione cinematografica Bas Production d.o.o. e della sua organizzazione lungo il tratto di strada compreso tra il semaforo posizionato nei pressi del Magazzino n°26 e il varco di Largo Città di Santos in entrambe le direttrici di marcia.

Art. 2 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa derivare da terzi in conseguenza all'attività svolta;

2.2 – garantire la massima sicurezza al personale addetto alle riprese video ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree interessate dalle attività in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, avvalendosi di personale del servizio di guardiannaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale e della propria organizzazione, provvedendo a nominare un responsabile per tali funzioni.

Gli eventuali sinistri a cose e persone che dovessero occorrere a seguito delle attività in argomento resteranno ad esclusivo carico e colpa di codesta Società;

2.3 – essere in possesso della copia della presente Ordinanza, e ove possibile esporla in posizione ben leggibile, in prossimità delle zone oggetto delle attività richieste;

2.4 – effettuare le riprese senza creare alcun pericolo o ostacolo alla viabilità stradale limitrofa sorvegliando con l'ausilio del suddetto servizio di vigilanza gli accessi alla stessa, interrompendo per brevi periodi in caso di necessità e per motivi di sicurezza il transito veicolare durante lo svolgimento delle suddette attività;

2.5 – nel periodi di inattività della produzione i mezzi a suo seguito e quelli tecnico-logistici non dovranno creare alcun ostacolo o impedimento alla viabilità stradale limitrofa alle aree utilizzate per la loro sosta;

2.6 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

2.7 – essere in possesso della preventiva autorizzazione allo svolgimento delle riprese cinematografiche da parte della Capitaneria di Porto di Trieste;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, l'area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì **19 MAG. 2014**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

